

**Memorandum d'Intesa**  
**tra**  
**il Ministero della Salute della Repubblica Italiana**  
**e**  
**il Ministero della Salute della Romania**  
**nel campo della salute**

Il Ministero della Salute della Repubblica Italiana e il Ministero della Salute della Romania, di seguito denominati "le Parti",

**Riconoscendo** l'importanza della cooperazione sanitaria nel contesto delle loro relazioni bilaterali,

**Riconoscendo** la necessità di migliorare gli standard di salute, attraverso sforzi congiunti, per le popolazioni di entrambi i Paesi,

**Desiderando** consolidare il rapporto tra i due Paesi sulla base di un interesse reciproco nei vari campi della salute,

**Hanno raggiunto** la seguente intesa (di seguito denominata MoU):

**ARTICOLO 1 - OBIETTIVI**

Ai sensi del presente MoU le Parti stabiliranno il quadro per la collaborazione tra le due istituzioni al fine di rafforzare le relazioni bilaterali nel campo della salute, affrontando le principali sfide e problematiche sanitarie, con l'obiettivo di sviluppare e rafforzare i sistemi sanitari nei loro Paesi.

**ARTICOLO 2 – SETTORI DELLA COLLABORAZIONE**

1. Le Parti, sulla base dei principi di uguaglianza e reciprocità, collaboreranno attraverso lo:

- scambio di informazioni sul sistema sanitario dei due Paesi;
- scambio di informazioni e migliori pratiche sulla gestione del settore sanitario e dei servizi sanitari pubblici;
- scambio di migliori pratiche in materia di promozione della salute e riduzione dei fattori di rischio, di prevenzione e gestione integrata delle malattie non trasmissibili, inclusi diabete, malattie cardiovascolari, cancro;
- scambio di esperienze e migliori pratiche sul miglioramento della qualità dell'azione medica nelle strutture sanitarie dei due Paesi;

- scambio di migliori pratiche in materia di prevenzione, profilassi e gestione delle malattie trasmissibili;
- scambio di informazioni ed esperienze sulle politiche farmaceutiche;
- scambio di esperienze e migliori pratiche nel campo dell'autorizzazione dei farmaci e della loro certificazione di qualità;
- scambio di esperienze e migliori pratiche nel campo della valutazione delle tecnologie sanitarie;
- scambio di informazioni e migliori pratiche nel campo della donazione e del trapianto di organi.

1.2. L'elenco di questi settori non esclude la cooperazione in altri campi, che sarà successivamente concordata dalle Parti.

### **ARTICOLO 3 – COLLABORAZIONE**

Le Parti incoraggeranno la cooperazione diretta tra le istituzioni e le organizzazioni dei due Paesi, nel campo dei sistemi sanitari, della gestione del settore sanitario e dei servizi sanitari pubblici, delle malattie trasmissibili e non trasmissibili, delle politiche farmaceutiche, dell'autorizzazione dei medicinali e della loro certificazione di qualità, dell'Health Technology Assessment e della donazione e trapianto di organi.

### **ARTICOLO 4 – DIRITTO APPLICABILE**

Il presente MoU sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e rumena, nonché degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia e della Romania all'Unione Europea.

### **ARTICOLO 5- FINANZIAMENTO**

Le attività previste dal presente MoU saranno attuate dalle Parti nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie senza oneri aggiuntivi per i bilanci ordinari della Repubblica Italiana e della Romania.

### **ARTICOLO 6 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le Parti non comunicheranno o diffonderanno a terzi le informazioni riservate acquisite nel corso delle attività di collaborazione previste dal presente MoU, salvo previa autorizzazione scritta dell'altra Parte.

Gli scambi di dati personali tra le Parti ai fini dell'applicazione del presente MoU saranno disciplinati dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 e dalle rispettive normative nazionali di raccordo.

### **ARTICOLO 7 - MODIFICHE**

Le Parti possono emendare il presente MoU per iscritto di comune intesa. Gli emendamenti avranno effetto alla data stabilita dalle Parti.

### **ARTICOLO 8 - INTERPRETAZIONE**

Qualsiasi divergenza tra le Parti in merito all'interpretazione e/o all'attuazione di una qualsiasi delle disposizioni del presente MoU sarà risolta amichevolmente tra le Parti, attraverso consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.

### **ARTICOLO 9- DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente MoU acquista efficacia alla data della firma. Rimarrà valido per cinque (5) anni e sarà automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque (5) anni a meno che una delle Parti non notifichi all'altra Parte la sua intenzione di porvi fine tre (3) mesi prima della data prevista per la cessazione

2. La cessazione dell'efficacia del presente MoU non influirà sull'attuazione delle attività e dei programmi in corso che siano stati decisi dalle Parti prima della data di scadenza del presente MoU.

3. Il presente MoU non costituisce un accordo internazionale da cui possano derivare diritti e obblighi di diritto internazionale.

Firmato a Roma, il 4 febbraio 2022, in due (2) originali, ciascuno nelle lingue italiana, rumena e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo in inglese.

**Per il Ministero della Salute della  
Repubblica Italiana**

*Roberto Speranza*

**Per il Ministero della Salute della  
Romania**

*Alexandru Rafila*